

**L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' DELLE**  
**DICHIARAZIONE IVA 2009: IL CONTROLLO DA PARTE DEL**  
**SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO LEGALE PER LE**  
**SOCIETA' DI CAPITALI EX ART. 2409-BIS DEL CODICE CIVILE**

Marco Rescigno

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bergamo

Membro delle Commissioni Controllo Societario ODCEC di Milano

## **1. Premessa**

Scopo del presente documento è quello di fornire alcune prime indicazioni e una check list operativa da utilizzare in occasione del rilascio del “visto di conformità” nella dichiarazione IVA 2009 sia da parte del professionista sia da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile, così come introdotto dall’art. 10 del decreto legge 1.7.2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3.8.2009.

Il presente documento è redatto sulla base dell’attuale normativa, che comunque potrà essere modificata e/o integrata sulla base di ulteriori interventi dell’Amministrazione Finanziaria, nonché di interpretazioni/comunicazioni di organismi professionali (Assirevi, CNDCEC,...) i quali, presumibilmente, si esprimeranno in merito al tema in oggetto.

## **2. Le novità normative introdotte dall’art. 10 del decreto legge 1.7.2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3.8.2009**

La nuova normativa contenuta nell’art. 10 del decreto legge 1.7.2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3.8.2009, ha introdotto una significativa limitazione alla possibilità di

compensare i crediti IVA con gli altri tributi e contributi. La nuova disciplina riguarda esclusivamente le compensazioni di tipo orizzontale, ossia riferite all'uso dell'IVA per il pagamento mediante modello F24 di imposte, contributi INPS, premi INAIL e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed ad altri enti previdenziali.

In generale, le novità riguardano l'introduzione del principio secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 Euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (secondo le modalità tecniche definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009) consentendo, in tal modo, all'Amministrazione Finanziaria il riscontro tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.

Inoltre, la norma introdotta dispone che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emergono tali crediti. In alternativa, per le società di capitali soggette al controllo legale dei conti *ex* articolo 2409-*bis* del Codice Civile, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione contabile.

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate ha già emesso due Circolari la n. 57/E/2009 e la n. 1/E/2010 che hanno fornito utili informazioni proprio in merito ai primi dubbi che sono sorti sia in riferimento alle compensazioni dei crediti IVA sia alle modalità e verifiche da adottare per il rilascio del visto di conformità.

Scopo delle modifiche normative sopra richiamate, per espressa dichiarazione del legislatore, è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artificialmente "creati" per essere utilizzati in compensazione nel modello F24.

La norma in commento si colloca, quindi, nel quadro del contrasto all'indebito utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti, e completa le disposizioni contenute nell'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Tali disposizioni, si ricorda, hanno allungato i termini per la riscossione dei crediti inesistenti (consentendo che l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo

anno successivo a quello dell'indebito utilizzo), ed hanno previsto la sanzione in misura variabile dal 100 al 200 per cento del loro importo.

Le nuove disposizioni brevemente ricordate, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.

### **3. I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità e la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile**

Come già in precedenza riportato, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, il Decreto Legge n. 78 all'art. 10, convertito con la Legge n. 102 del 3.8.2009, ha disposto che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad € 15.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del c.d. "visto pesante" apposto ai sensi dell'art. 35, comma 1 del Decreto Legge n. 241 del 9.7.1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità previsto, secondo la circolare 57/E/2009, sono:

- i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-impese;
- gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in quelli dei Consulenti del Lavoro;
- gli iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equivalenti o diploma di ragioneria.

In particolare, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo legale di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, è disposto che, in alternativa al visto di conformità, per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori ad € 15.000, la dichiarazione debba essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile. La sottoscrizione da parte dei predetti soggetti comporta l'attestazione dell'esecuzione dei medesimi controlli effettuati dai soggetti che appongono il visto di conformità.

#### **4. La natura dell'attività di verifica da parte del soggetto incaricato della sottoscrizione della dichiarazione**

Sono necessari alcuni spunti e riflessioni in merito alla natura dell'attività di verifica richiesta da parte del soggetto incaricato della sottoscrizione della dichiarazione in riferimento alla nuova disciplina in materia di compensazioni IVA. La norma ha, infatti, ampliato l'utilizzo del visto di conformità e ha attribuito l'attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, ai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del Codice Civile.

Per espressa previsione dell'articolo 10, comma 7, del citato decreto legge n. 78 del 2009, la sottoscrizione da parte dei predetti soggetti comporta l'attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Si tratta in questo caso, dunque, dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il visto di conformità e che implicano la verifica di:

- correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.

In merito alla natura del visto di conformità, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 134 del 1999, ha fornito in passato i primi chiarimenti in relazione alla natura dello stesso. In particolare, per le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché unificate, si specificava che i controlli dovevano essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per tale motivo i controlli dovevano implicare la verifica della:

- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Sempre con la Circolare n. 134 dell'Agenzia dell'Entrate, inoltre, era stato chiarito che tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della corrispondenza con la contabilità delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle

attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.

In considerazione della natura e della valenza che è attribuito al “visto di conformità”, ci si auspica che nel prossimo futuro si esprimano sull'argomento organi professionali (Assirevi, CNDCEC,...), inquadrando chiaramente la portata, la natura, le responsabilità e le procedure da adottare nel caso in cui sia l'organo di controllo a dover rilasciare il visto di conformità sul credito IVA.

Si ricorda che già in passato è stata affrontata una simile situazione, in occasione dell'introduzione dell'obbligo di sottoscrizione del Modello Unico e delle altre dichiarazioni (Modello 770) da parte del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis del Codice Civile. Infatti, in occasione dell'introduzione di tale nuovo obbligo, Assirevi fornì specifiche indicazioni a riguardo, fornendo utili spunti operativi in riferimento, con l'emissione prima del Documento di Ricerca n. 95, del successivo Documento di Ricerca n. 100 e, infine, del Documento di Ricerca n. 139 del Luglio 2009.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con la Risoluzione 146/E del 19.10.2005 (e la precedente 129/E), indicò che, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di controllo contabile, avesse lo scopo esclusivo di attestare che:

- non ricorre, con riferimento al periodo per il quale le dichiarazioni erano state presentate, la mancanza delle scritture contabili;
- i dati inseriti nella dichiarazione corrispondessero a quanto risultante dalle scritture contabili.

Assirevi, successivamente, ribadì nei Documenti di Ricerca n. 95 e n. 100, alcuni importati aspetti relativi:

- al significato della sottoscrizione, specificando che in nessun modo la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali annuali dei redditi “rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione nonché il rispetto della vigente normativa tributaria”. Specificando inoltre che “dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali”;
- alla modalità di svolgimento del lavoro necessario per la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi. In particolare, in riferimento alle procedure di verifica da svolgersi, Assirevi suggeriva di provvedere, a seguito di formale richiesta indirizzata all'organo di controllo delle società di adempiere all'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni, a formalizzare uno specifico mandato con apposita lettera di incarico contenente l'elenco delle procedure di

verifica che il revisore avrebbe dovuto svolgere per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

In ultimo Assirevi, nel Documento di Ricerca n. 139, ha riformulato alcune indicazioni in ragione delle modifiche della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) che ha sostituito l'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 471/1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi), ritenendo che la sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi da parte del revisore non avesse più "lo scopo di attestare che non ricorra la mancanza delle scritture contabili, né che i dati in esse inseriti corrispondano a quanto risultante dalle scritture contabili, non essendo più previste sanzioni a carico del revisore per tali fattispecie, ma essendo genericamente prevista una sanzione in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione". Assirevi ha ritenuto, inoltre, che "la sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi abbia lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. A tal proposito, oltre alla fattispecie in cui il revisore sottoscrive le dichiarazioni fiscali dopo aver espresso un giudizio sul bilancio senza rilievi, potrà ricorrere la fattispecie in cui il revisore si trovi a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali in presenza di un giudizio espresso sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o una impossibilità di esprimere un giudizio. Risulta evidente che in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria né, come avveniva con la precedente formulazione della norma, l'attestazione che non ricorra la mancanza delle scritture contabili. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali".

Qualche richiamo, infine, relativo alla documentazione da conservare in riferimento alle attività svolte per il rilascio del visto di conformità. Qualche chiarimento in merito è arrivato in occasione di "Telefisco 2010"<sup>1</sup> in cui si è ribadito che l'attività del professionista ha la stessa natura delle revisione contabile e per tale motivo chi controlla deve conservare le carte di lavoro delle verifiche svolte. Per tale motivo si è ritenuto che, alla stregua proprio della recente Direttiva 2006/43/CE recepita con il Decreto dei Ministri del 22.1.2010, il lavoro svolto dal professionista o dal revisore contabile potrà essere sottoposta a controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, specie nel caso in

---

<sup>1</sup> Si veda articolo su "Il Sole 24 Ore" del 28.1.2010 di R. Rizzardi "Fogli di lavoro da conservare".

cui a seguito di verifiche fiscali si accertino situazioni, in seguito ad anomalie, che avrebbero dovuto impedire la certificazione del saldo.

## **5. Check list per il rilascio del visto di conformità della dichiarazione IVA 2009**

Per poter rilasciare il visto di conformità, il soggetto incaricato del controllo contabile deve porre in essere una serie di verifiche ed è richiesta la conservazione di una traccia del lavoro svolto. Considerando che è necessario accertare la correttezza formale delle dichiarazioni nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 57/E ha chiarito che:

- il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente;
- il controllo implica la verifica sia della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili sia della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione. In linea generale, ciò si estrinseca nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione annuale con quanto annotato nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi/acquisti) nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute;
- la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA.

La stessa Agenzia richiede, in particolare, la verifica dei seguenti specifici aspetti.

### ***Controllo del Codice Attività***

Il soggetto incaricato deve verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività identificate con diversi codici ATECO 2007, è necessario verificare che:

- il codice indicato nella dichiarazione IVA annuale sia quello riferito all'attività prevalente determinata in base al volume d'affari se la contabilità è unificata;

- in ciascun modulo sia indicato il corrispondente codice attività se la contabilità è separata.

### ***Lo specifico controllo documentale***

L'Agenzia delle Entrate individua una serie di verifiche che possono ritenersi sufficienti per l'attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti per il rilascio del visto di conformità.

A tal fine è richiesto che venga verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA, quali:

- prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- operazioni non imponibili;
- operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- operazioni non soggette all'imposta;
- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

È necessario verificare l'integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA, destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione, sia pari o superiore al volume d'affari.

Diversamente, nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA sia inferiore al volume d'affari, l'Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente procedere alla verifica della documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno.

Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non solo per le fatture d'acquisto, ma anche per le fatture emesse.

Si ritiene comunque possibile che il soggetto a cui è demandato il rilascio del visto di conformità decida di eseguire i predetti controlli documentali anche utilizzando altri criteri in base alla specifica situazione del contribuente (ad esempio, controllo delle fatture con IVA superiore al 5% dell'IVA detratta ovvero con IVA superiore a un determinato importo), in modo da poter dimostrare che il controllo ha riguardato un campione significativo di fatture.

Si ritiene opportuno procedere altresì al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale.

In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti è necessario procedere alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata: si dovrà verificare che l'ammontare dello stesso sia quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa al periodo precedente (ad esempio riscontro del credito 2008 con quanto esposto nel modello IVA 2009).



Infine, è necessario considerare che al soggetto incaricato del controllo è richiesta la conservazione di copia della documentazione al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dal citato art. 2, comma 2, unitamente ad una check-list che riepiloghi le attività di verifica svolte.

Al riguardo si ritiene utile proporre di seguito un fac-simile di check-list da utilizzare per il rilascio del visto che riepiloga i controlli in precedenza riportati. Si specifica che la check list proposta contempla anche il modello predisposto dalla Commissione IVA del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che rappresenta, ad oggi, l'unico documento ufficiale emanato dagli organi professionali sull'argomento.

## CHECK LIST VISTO DI CONFORMITA' – CREDITO IVA 2009

### Dati del contribuente

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Numero partita IVA \_\_\_\_\_

Codice attività (Ateco 2007) \_\_\_\_\_

### A) CONTROLLI PRELIMINARI

		<u>RISPOSTE</u>	<u>OSSERVAZIONI</u>
<b>A</b>	<b><u>CONTROLLI PRELIMINARI (DA CIRC. 57/2009)</u></b>		
<b>1</b>	Codice attività corrispondente con quello risultante dalla documentazione contabile		
<b>2</b>	Aliquota media sulle operazioni attive (vendite) inferiore a quella sulle operazioni passive (acquisti)		
<b>3</b>	Presenza di operazioni non imponibili		
<b>4</b>	Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili		
<b>5</b>	Presenza di operazioni non soggette all'imposta		
<b>6</b>	Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli		
<b>7</b>	Presenza di credito iva da utilizzare in compensazione (rigo VX5) superiore al volume d'affari (rigo VE40)		

**B) CONTROLLI RELATIVI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE  
CONTABILI OBBLIGATORIE AI FINI IVA**

<b>Tenuta scrittura contabili obbligatorie ai fini IVA</b>		
Tenute direttamente dal professionista	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta, sotto il controllo e la responsabilità del professionista	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che l'hanno costituita ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità	<b>SI</b>	<b>NO</b>

**C) ANALISI DELLE FATTISPECIE CHE HANNO GENERATO IL CREDITO IVA**

		<b>Eventuali note</b>
Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni	Si/No	
Operazioni non imponibili	Si/No	
Operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili	Si/No	
Operazioni non soggette all'imposta	Si/No	
Operazioni non imponibili da produttori agricoli	Si/No	
Il credito IVA 200x è superiore al volume d'affari	Si/No	

### D) CONTROLLI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Controllo liquidazioni periodiche			
Periodo di riferimento	Saldo a credito	Saldo a debito	Data di versamento
Gennaio 200x			
Febbraio 200x			
Marzo 200x/Primo trimestre			
Aprile 200x			
Maggio 200x			
Giugno 200x/Secondo trimestre			
Luglio 200x			
Agosto 200x			
Settembre 200x/Terzo trimestre			
Ottobre 200x			
Novembre 200x			
Dicembre 200x/Quarto trimestre			

Gli importo delle liquidazioni corrispondono con quanto esposto nel modello IVA	SI/NO
---	-------

### E) CONTROLLO DELLE FATTURE ACQUISTI/EMESSE DA VERIFICARE CON IVA SUPERIORE A (10% IVA DETRATTA NEL 200X)

Ammontare IVA detratta \_\_\_\_\_

Fatture acquisti verificate con IVA superiore a € _____					
Prot. Reg. acquisti	Fattura Numero	Data	Fornitore	Imponibile	IVA

<b>Fatture emesse verificate con IVA superiore a € _____</b>					
<b>Prot. Reg. acquisti</b>	<b>Fattura Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>

## F) QUESTIONARIO FINALE (CONSIGLIATO DAL CNDCEC)

	<u>CONTROLLI FINALI</u>		<u>Note</u>
1	Il soggetto è esportatore abituale?	Si/No	
2	Il soggetto è una società non operativa ?	Si/No	
3	Importo iva dovuta/credito da Mod.IVA 2009 (rigo VL38/39)	Si/No	
4	Contabilità iva manuale o meccanografica?	Si/No	
5	I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa ?	Si/No	
6	Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?	Si/No	
7	Le liquidazioni risultano stampate/trascritte ?	Si/No	
8	Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi Modelli F24 di versamento ?	Si/No	
9	In presenza di credito IVA 2008, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale ?	Si/No	
10	Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?	Si/No	
11	Risultano corretti gli importi dell'iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente?	Si/No	
12	Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?	Si/No	
13	Risultano corretti gli importi dell'iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente?	Si/No	
14	In presenza di regimi o metodi particolari (ad esempio pro-rata) di determinazione dell'iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli?	Si/No	
15	Gli importi del quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri ?	Si/No	
16	Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile ?	Si/No	

**G) CONCLUSIONI E RILIEVI EVENTUALMENTE EMERSI**

**Data**

---

**Firma del professionista (Organo di controllo contabile)**

---

## **ALLEGATO 1: CONTROLLO FATTURE VENDITA**

Nella selezione del test è necessario che il campione selezionato sia diversificato e, ove esistenti, includa almeno:

- una fattura per cessioni all'esportazione;
- una per cessione di beni immobili;
- una per cessione di beni ad enti pubblici;
- una per anticipi incassati;
- una per cessioni gratuite;
- una nota di credito;
- una fattura per cessioni intracomunitarie;
- una fattura relativa ad un'operazione triangolare.

<b>Procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
1	Selezionare n. ... fatture emesse per cessioni di beni o prestazioni di servizi e per ciascuna di esse effettuare i controlli descritti nella tabella allegata, tenendo presenti i chiarimenti contenuti nelle note allegate.	
2	Verificare, per un mese, a campione, che siano state effettuate correttamente le operazioni di liquidazione dell'imposta . Mese selezionato: .....	
3	Verificare, per lo stesso mese, che il versamento dell'IVA sia avvenuto nei termini (esaminare la relativa quietanza);	
4	Riepilogare i eventuali commenti e/o rilievi emersi di seguito. Rilievo 1  Rilievo 2  Rilievo n	



Procedure sulle fatture (note credito) selezionate		Fattura	Fattura	Fattura	Fattura	Fattura	Fattura
1	Indicare il numero IVA delle fatture (note credito) selezionate.						
2	Indicare la natura delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi rese.						
3	Le fatture (note credito) contengono tutti gli elementi di cui all'art. 21 del D.P.R. 633?						
4	Le fatture sono emesse nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 633?						
5	E' corretta l'aliquota applicata?						
6	La base imponibile è determinata correttamente?						
7	Per le operazioni non imponibili od esenti è indicato, in sostituzione dell'IVA, il titolo di non applicabilità? (artt. 8, 8bis, 9, e 10, D.P.R. 633)						
8	Il titolo di non imponibilità o di esenzione è riportato sul registro delle fatture emesse?						
9	Le fatture (note credito) risultano registrate nei termini?						
10	Le note credito sono state emesse entro un anno dall'operazione principale?						
11	Le fatture relative a cessioni intracomunitarie contengono gli elementi di cui all'art. 46 della Legge 427/93 e sono state emesse e registrate nei termini previsti dagli artt. 46 e 47 della Legge 427/93?						
12	Le fatture relative a cessioni intracomunitarie contengono il numero di identificazione dell'acquirente comunitario?						
13	Le fatture sono registrate sul libro giornale nei termini e secondo le modalità stabili negli artt. 14 e successivi del D.P.R. 600/73?						

√ = Controllo eseguito, senza rilievi  
N/A = Controllo non applicabile nelle circostanze

## **ALLEGATO 2: CONTROLLO FATTURE ACQUISTO**

Nella selezione del test è necessario è necessario che il campione selezionato sia opportunamente diversificato.

<b>Procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
1	Selezionare n. .... fatture ricevute e per ciascuna di esse effettuare i controlli descritti nella tabella allegata.	
2	Verificare, per un mese, a campione, che i totali risultanti dal libro IVA acquisti siano correttamente considerati nella liquidazione periodica. Mese selezionato: .....	
3	Riepilogare i eventuali commenti e/o rilievi emersi di seguito Rilievo 1  Rilievo 2  Rilievo n	

Procedure sulle fatture selezionate		Fattura	Fattura	Fattura	Fattura	Fattura	Fattura	Fattura
1	Indicare il numero di protocollo IVA delle fatture selezionate.							
2	Indicare la natura degli acquisti di beni e delle prestazioni ricevute.							
3	Controllare che tra la bolla di consegna ed il ricevimento delle fatture per acquisti non sia decorso un termine superiore ai quattro mesi.							
4	Verificare la correttezza dell'aliquota applicata dal fornitore.							
5	Verificare che le fatture siano registrate nei termini.							
6	Controllare che, per gli acquisti di merci effettuati in paesi extra-UE, la società abbia registrato, anziché la fattura, la bolla doganale con gli estremi della bolla stessa (data, numero e ufficio doganale emittente).							
7	Verificare che la detraibilità IVA sia stata effettuata secondo le attuali disposizioni legislative.							
8	Per gli acquisti non imponibili o esenti, verificare che la società registri sul libro IVA, in luogo dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.							
9	Verificare se la società effettua acquisti in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8, lett. c). Se sì, verificare che abbia inviato una dichiarazione scritta al fornitore.							
10	Verificare se la società effettua acquisti intracomunitari. Se sì, verificare che abbia numerato ed integrato la fattura ricevuta e l'abbia registrata sia nel libro IVA vendite che nel libro IVA acquisti.							
11	Verificare che le fatture siano registrate nel libro giornale nel rispetto degli artt. 14 e successivi del D.P.R. 600/73.							

√ = Controllo eseguito, senza rilievi

N/A = Controllo non applicabile nelle circostanze